



Introduzione

Quadro giuridico

Ambiti di vita

Risoluzione
extragiudiziale delle
controversieInformazioni per i
consultoriDefinizioni e
bibliografia

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Scuola e formazione

Protezione insufficiente contro atti razzisti (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i232.html>)

Protezione insufficiente contro atti razzisti

Esempio: *una docente è nota per adottare un metro più severo quando si tratta di punire e valutare le prestazioni scolastiche di bambini provenienti dalla Turchia e dai Paesi della ex Jugoslavia. Alcuni genitori e altri insegnanti hanno già reclamato più volte presso la direzione della scuola, ma invano. Secondo quest'ultima, le accuse mosse alla docente sarebbero pure illazioni non suffragate da prove.*

Le autorità scolastiche sono tenute a proteggere gli allievi da atti razzisti. Nel caso delle scuole pubbliche, questo obbligo si basa sulla legislazione scolastica cantonale e comunale, nel caso delle scuole private, sul contratto sottoscritto con l'allievo (o con i suoi genitori). In determinate situazioni possono configurarsi anche una lesione della personalità (art.28 CC) o una violazione del principio della buona fede (art.5 cpv.3 Cost. o art.2 cpv.1 CC). Le autorità scolastiche pubbliche non devono discriminare allievi a causa dell'origine, della «razza», dello stile di vita o dell'appartenenza religiosa (art.8 cpv.2 Cost.).

Le scuole private non sono direttamente vincolate ai diritti fondamentali, ma dato che sottostanno alla vigilanza cantonale, sono indirettamente tenute a rispettare i principi costituzionali. Gli istituti privati di formazione professionale sottoscrivono con le autorità di vigilanza, sulla base della legislazione cantonale, accordi di prestazione che impongono loro il rispetto di prescrizioni federali e cantonali quale il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale).

Se una scuola privata non ottempera al suo compito di proteggere gli allievi vittima di discriminazione razziale, le autorità competenti adottano le misure previste dal diritto di vigilanza, che possono andare dall'ingiunzione a far cessare gli atti discriminatori fino alla revoca dell'autorizzazione o allo scioglimento dell'accordo di prestazione.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Modi di procedere e vie legali in caso di scuola pubblica

Modi di procedere e vie legali in caso di scuola privata